

Unione di Latina

con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono costante con processi variabili firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendimento economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli eventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

**Art.7) CONSIGLIO DIRETTIVO** – L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di quattro membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere eletti liberamente a maggioranza semplice dell'Assemblea tra gli associati. Il consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Il consiglio Direttivo procede, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti il Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.

**Art.8) CARICHE SOCIALI** – Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compier gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente i tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario. Il Segretario e Tesoriere curano la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

**Art.9) SCIOGLIMENTO** – lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria: "Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, co. 190 L.662/96.

**Art.10) STATUTO/REGOLAMENTI** – Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

**Art.11) COLLEGIO ARBITRALE** – Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolare prescrizioni di ritiro. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

**Art.12) RIMANDI** – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art.36 e seguenti dal Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e del CSEN ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quando applicabili.

Francesca Villan Sventi Polth Claudia  
Roberto Bonfanti